

SCADENZIARIO 2013 RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

SCADENZA	OGGETTO	NOTE
31 MARZO 2013	PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ	Come previsto dall'articolo 10, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione, che deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno. Per l'anno 2013 il termine è stato prorogato al 31 marzo. Il Piano triennale anticorruzione di ogni ente locale deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione che ad oggi non è ancora stato predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, mentre sono state adottate le propedeutiche <i>Linee di indirizzo del Comitato interministeriale</i> (di cui al d.p.c.m. 16 gennaio 2013).
20 APRILE 2013	ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO N.33/2013	
TEMPESTIVAMENTE A PARTIRE DAL 20 APRILE 2013	CREAZIONE E AGGIORNAMENTO COSTANTE DELLA SEZIONE DENOMINATA “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” NEL SITO ISTITUZIONALE (IN BASE A QUANTO DEFINITO DALLA TABELLA 1)	L'articolo 8 d.lgs. n.33/2013 disciplina che: “1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. 2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto. 3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.”

<p>17 OTTOBRE 2013 (ai sensi dell'articolo 49 c. 3, del d.lgs 33/2013)</p>	<p>INIZIO APPLICAZIONE SANZIONI PER MANCATA O INCOMPLETA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI RELATIVI AGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO (ARTICOLO 14 DEL DECRETO) E AI DATI RELATIVI AGLI ENTI PUBBLICI VIGILATI, DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO NONCHE' ALLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI DIRITTO PRIVATO. (ARTICOLO 22 DEL DECRETO)</p>	<p>Le sanzioni sono disciplinate dall'articolo 47 che dispone quanto segue: "1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689."</p>
<p>20 OTTOBRE 2013 (ai sensi dell'articolo 49 c. 1, del d.lgs 33/2013)</p>	<p>OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA IN FORMA AGGREGATA</p> <p>OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO PERIODICO SUI TEMPI PROCEDIMENTALI</p>	<p>L'articolo 24 disciplina che: "Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.</p> <p>Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190."</p>